



Comune di Santa Croce sull'Arno

Provincia di Pisa

SETTORE 1 AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

ORDINANZA DEL SINDACO 15 DEL 19-04-2021

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 10 DEL 06.04.2021 DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTE LE ATTREZZATURE DA GIOCO E PANCHINE PRESENTI NEI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, in vigore dal 6 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Richiamate le proprie Ordinanze n.4 del 06/03/2021, n.5 del 13/03/2021 e n.10 del 06/04/2021 di chiusura di tutte le attrezzature da gioco e le panchine presenti nei parchi del territorio comunale;

Preso atto che il Ministero della Salute, con ordinanza del 9 aprile 2021, ha riclassificato la Toscana come rientrante in zona arancione dal 12/04/2021 e che, per i Comuni rientranti nel Valdarno Inferiore, tra i quali il Comune di Santa Croce sull'Arno, le regole della zona arancione sono valide dal 17/04/2021 alle ore 14.00, come da Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.44 del 10 aprile 2021, non presentando i nostri territori uno scenario ed un livello di rischio tali da determinare l'applicazione di misure piu' restrittive;

Ritenuto in relazione a quanto sopra che non sussistano più le condizioni per mantenere il divieto di cui alle citate Ordinanze, ed in particolare di cui all'Ordinanza n. 10 del 06/04/2021;

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate;

ORDINA

1. la revoca con effetto immediato dell'Ordinanza n.10 del 06/04/2021 che stabiliva la chiusura di tutte le attrezzature da gioco e le panchine presenti nei parchi del territorio comunale fino alla data del 30 aprile 2021;

2. la rimozione della segnaletica di chiusura e di divieto di utilizzo apposta nei parchi ove siano presenti attrezzature da gioco e le panchine;

DISPONE

l'immediata esecutività della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Pisa;
- Stazione Carabinieri di Santa Croce sull'Arno;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60gg., oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Il Sindaco
GIULIA DEIDDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Croce sull'Arno ai sensi dell'art 3 bis del CAD